

ALLEGATO A

PROPOSTA AL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA E AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER IL DECRETO SUI PIANI STRAORDINARI DI INVESTIMENTO PLURIENNALE AI FINI DELLA RIMODULAZIONE DELLE CONCESSIONI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E SUI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI RELATIVI ONERI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 50 A 53, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207

1. OGGETTO E FINALITÀ

- 1.1. Secondo quanto disciplinato dall'articolo 1, commi da 50 a 53, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito: legge 207/24), con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito: MASE) di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), previa intesa, per gli aspetti di competenza, in sede di Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti:
 - a) sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione da parte dei concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (di seguito: imprese distributrici) di piani straordinari di investimento pluriennale, aventi almeno gli obiettivi dettagliati all'articolo 1, comma 50, della legge 207/24;
 - b) i termini e le modalità per la valutazione e l'approvazione dei piani straordinari di investimento;
 - c) i criteri per la determinazione degli oneri che i concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione della durata delle concessioni in essere, conseguente all'approvazione dei piani di cui alla precedente lettera b).
- 1.2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 50 della richiamata legge 207/24, i piani straordinari di investimento pluriennale sono finalizzati a migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete di distribuzione dell'energia elettrica quale infrastruttura critica e conseguire tempestivamente gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dagli accordi internazionali e dall'Unione europea per il 2050, nonché per assicurare interventi urgenti volti al rafforzamento della difesa e della sicurezza delle infrastrutture di distribuzione dell'energia elettrica anche contro i rischi di intrusione illecita e di attacchi informatici e cibernetici.

2. PRESENTAZIONE DEI PIANI STRAORDINARI DI INVESTIMENTO PLURIENNALE

- 2.1. Il piano straordinario di investimento pluriennale deve contenere, quale caratteristica di straordinarietà, il livello minimo degli investimenti, funzionali alle finalità di cui al punto 1.2, rispetto ai quali l'impresa distributrice che presenta tale piano si impegna obbligatoriamente al fine di ottenere la rimodulazione della concessione.
- 2.2. Relativamente alla presentazione dei piani straordinari di investimento pluriennale da parte delle imprese distributrici interessate sono individuate due finestre temporali:
- a) entro novanta giorni successivi ai 5 mesi dall'approvazione del decreto;
 - b) nel mese di gennaio 2028.
- 2.3. Al momento della presentazione del piano straordinario di investimento pluriennale l'impresa di distribuzione rende pubblica l'avvenuta presentazione del medesimo e i livelli minimi di investimento ivi indicati, in linea con le logiche di trasparenza delle attività di pianificazione definite dall'articolo 32, comma 3, della Direttiva (UE) 2019/944.

3. CONTENUTO DEI PIANI STRAORDINARI DI INVESTIMENTO PLURIENNALE

- 3.1 Nei piani straordinari le imprese distributrici devono illustrare il programma di opere sulla rete di distribuzione che intendono realizzare negli anni oggetto del piano, fornendo le indicazioni relative agli obiettivi che intendono perseguire con tali interventi ed il relativo impegno di spesa.
- 3.2 I piani straordinari di investimento pluriennale devono prevedere investimenti su un orizzonte temporale quinquennale per il periodo:
- a) 2027-2031 in caso di piano straordinario presentato entro i termini di cui alla lettera a) del punto 2.2;
 - b) 2029-2033 in caso di piano straordinario di investimento pluriennale presentato entro il termine di cui alla lettera b) del punto 2.2.
- 3.3 Il piano straordinario di investimento pluriennale deve almeno indicare:
- a) l'ammontare di investimenti per l'attività di distribuzione nel periodo di piano straordinario, con dettaglio annuale, che l'impresa distributrice si impegna a sostenere;

- b) il valore degli investimenti per l'attività di distribuzione effettuati dall'impresa distributrice nel periodo 2020-2024 (c.d. *baseline*), con dettaglio annuale;
- c) il valore dell'indicatore "livello di investimenti" di cui alla lettera b) del punto 3.4 riferito a ciascun anno del periodo 2020-2024 ed il valore medio del quinquennio;
- d) il valore degli investimenti per l'attività di distribuzione relativi ai due anni precedenti al piano straordinario;
- e) l'indicazione, relativamente agli investimenti annuali complessivamente indicati nella precedente lettera a), dell'ammontare relativo:
 - i. a ciascuno degli obiettivi previsti dalla legge 207/24, che l'impresa di distribuzione intende perseguire;
 - ii. a ulteriori obiettivi, dettagliando separatamente quelli riconducibili ad interventi di sviluppo, declinati, per le imprese obbligate, secondo i *driver* elencati al punto 1.7.1 delle "Linee guida per la predisposizione dell'edizione 2025 dei piani di sviluppo ai sensi dell'articolo 61.2 del TIQD".

3.4 Al fine di fissare il livello di investimenti che l'impresa distributrice si impegna a sostenere per ottenere la rimodulazione della concessione:

- a) la *baseline* degli investimenti effettuati in ciascun anno del quinquennio 2020-2024 di cui alla lettera b) del punto 3.3 comprende tutte le spese di capitale relative all'attività di distribuzione, comprensive degli investimenti in corso d'opera e di quelle eventualmente finanziate attraverso contributi pubblici;
- b) l'indicatore "livello di investimento" è pari, per ogni anno del quinquennio 2020-2024, al rapporto tra gli investimenti effettuati in ciascun anno e la quota annuale di ammortamento economico-tecnico delle infrastrutture già in esercizio riconosciuta in tariffa.

3.5 Nei casi in cui non sia ricostruibile dall'impresa di distribuzione il valore della quota annuale di ammortamento economico-tecnico delle infrastrutture già in esercizio riconosciuta in tariffa, l'impresa prende a riferimento il corrispondente valore contabile.

3.6 Qualora il "livello di investimento" medio aritmetico (quinquennale) del periodo di riferimento 2020-2024 sia inferiore a 1, al fine dell'ottenimento della rimodulazione della concessione, l'ammontare medio annuo degli investimenti per l'attività di distribuzione nel quinquennio del piano straordinario è almeno superiore di un valore compreso nell'intervallo 25-35% rispetto al valore medio annuo degli investimenti sostenuti nel quinquennio 2020-2024.

- 3.7 Qualora il “livello di investimento” medio aritmetico (quinquennale) del periodo di riferimento 2020-2024 risulti pari o superiore a 1, al fine dell’ottenimento della rimodulazione della concessione, l’ammontare medio annuo degli investimenti per l’attività di distribuzione nel quinquennio del piano straordinario è almeno superiore di un valore compreso nell’intervallo 10-20% rispetto al valore medio annuo degli investimenti sostenuti nel quinquennio 2020-2024.
- 3.8 Nel caso in cui, durante il periodo 2020-2024, l’impresa di distribuzione abbia effettuato acquisizioni o cessioni parziali di rete che abbiano riguardato almeno il 5% del numero di utenti serviti, l’ammontare degli investimenti medi storici per ciascun anno precedente all’acquisizione o cessione è riparametrato proporzionalmente alla variazione del numero degli utenti serviti. Nel caso di acquisizione o cessioni di interi rami d’azienda negli anni precedenti all’operazione societaria, ai fini della quantificazione degli investimenti medi storici, si sommano o si sottraggono gli investimenti dei rami d’azienda acquisiti o ceduti.
- 3.9 Nel caso di variazioni significative del perimetro servito dall’impresa di distribuzione, per via di acquisizioni o cessioni parziali di rete che riguardino almeno il 5% del numero di utenti serviti, precedentemente o durante il piano straordinario di investimento pluriennale, l’impegno in termini di investimenti straordinari è riparametrato proporzionalmente alla variazione del numero degli utenti serviti.
- 3.10 Nel caso di significativi sotto-investimenti da parte dell’impresa distributrice nei due anni precedenti al piano straordinario, gli obiettivi in termini di incremento degli investimenti negli anni di piano vengono adeguatamente parametrati verso l’alto all’interno dei *range* proposti ai punti 3.6 e 3.7.
- 3.11 Il piano straordinario indica che il concessionario si obblighi a mantenere, nel periodo successivo a quello del piano straordinario, un adeguato livello di investimenti secondo quanto sarà definito nel decreto ministeriale di approvazione del piano straordinario e di rimodulazione della concessione.

4. VALUTAZIONE DEI PIANI STRAORDINARI DI INVESTIMENTO PLURIENNALE

- 4.1 Ai fini della valutazione del piano straordinario di investimento pluriennale sono verificati:
- a) la coerenza tra gli obiettivi indicati nei piani straordinari di investimento pluriennale con quelli identificati dalla legge 207/24;
 - b) l’ammontare di investimenti per l’attività di distribuzione nel quinquennio di piano straordinario, verificando la conformità con l’impegno minimo di

investimento; al fine della valutazione di conformità dovrà essere altresì tenuto in considerazione il livello di investimento nei due anni precedenti l'avvio del piano straordinario ai sensi del punto 3.10.

4.2 Per ragioni di certezza del sistema, la valutazione e approvazione di un piano straordinario avviene non oltre 5 mesi dalla presentazione, salvo eventuali necessità istruttorie.

4.3 La durata della rimodulazione della concessione è definita secondo i seguenti criteri:

- a) garantire uno svolgimento il più possibile sincrono delle gare future per le imprese che abbiano ottenuto la rimodulazione aumentando così l'efficacia delle gare stesse;
- b) assicurare certezza sul ritorno alle imprese distributrici di una buona parte degli investimenti previsti dai piani straordinari contenendo, nel contempo, il valore residuo del capitale investito al termine delle concessioni al fine di rendere maggiormente contendibili le gare future;
- c) assicurare la necessaria semplicità amministrativa evitando valutazioni specifiche tenuto anche conto del potenziale numero di imprese distributrici interessate dalla rimodulazione.

4.4 In tal senso, in caso di valutazione positiva dei piani straordinari di investimento pluriennale, la rimodulazione della concessione dovrebbe avere durata almeno superiore a 10 anni, essere omogenea per tutte le imprese distributrici che ottengono l'approvazione dei piani straordinari e decorrente dalla scadenza dell'attuale concessione fissata nel 2030.

4.5 Gli atti recanti la valutazione positiva dei piani straordinari e la rimodulazione della durata della concessione sono resi pubblicamente disponibili.

5. CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI DI RIMODULAZIONE STRAORDINARIA DELLA CONCESSIONE

5.1 L'onere di rimodulazione è definito secondo criteri:

- a) che consentano di contenere l'impatto sui clienti finali;
- b) che salvaguardino la capacità finanziaria delle imprese, tenuto conto anche delle disomogeneità dimensionali delle stesse, per far fronte agli investimenti oggetto dei piani straordinari;

c) di semplificazione amministrativa nella quantificazione.

5.2 In tal senso, l'onere di rimodulazione dovrebbe essere quantificato come ammontare *una tantum* di valore contenuto e definito come percentuale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di capitale per il servizio di distribuzione di ciascun distributore derivanti dalle tariffe di riferimento definitive relative all'anno 2023 approvate dall'Autorità.